



REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI VANTAGGI
ECONOMICI E DEL PATROCINIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 21.12.2021

Sommario

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Oggetto	2
Art. 3-Tipologia delle forme di sostegno	2
Art. 4- Definizioni.....	2
Art. 5 - Materia di esclusione dall'applicazione del regolamento	3
Art. 6 – Soggetti beneficiari	3
Art. 7 - Aree di intervento.....	4
Art. 8 – Criteri generali di assegnazione	4
Art. 9 – Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria	4
Art. 10 – Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria	5
Art. 11 - Erogazione dei contributi	5
Art. 12 - Rendicontazione dei contributi	5
Art. 13 - Liquidazione dei contributi.....	6
Art. 14 – Disciplina di concessione degli altri vantaggi economici	6
Art. 15 - Obblighi dei beneficiari.....	6
Art. 16 - Revoca dei benefici.....	6
Art. 17- Trasparenza	7
Art. 18 - Controlli	7
Art. 19 - Concessione del Patrocinio.....	7
Art. 20 – Stemma.....	8
Art. 21 – Albo Comunale delle Associazioni	8
Art. 22 - Iscrizione all'Albo.....	9
Art. 23 - Modalità di iscrizione all'Albo	9
Art. 24 - Aggiornamento dell'Albo e rinnovo	9
Art. 25 - Cancellazione dall'Albo.....	9
Art. 26 - Pubblicità dell'Albo.....	10
Art. 27 - Norme finali e transitorie	10

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, in conformità con i principi costituzionali e statutari, persegue le finalità di:
 - a) riconoscere, valorizzare e favorire le forme di Associazione e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;
 - b) attuare i principi e gli obiettivi di efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e pubblicità nell'erogazione degli ausili pubblici e nel riconoscimento dei benefici di cui al presente regolamento;
 - c) disciplinare i requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni (in seguito Albo), i criteri e le modalità di gestione dell'Albo stesso.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di forme di sostegno quali patrocini, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici diretti e indiretti di qualunque genere al fine di incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità e promuovono la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

Art. 3-Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni mediante:
 - a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria;
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, diversi dall'erogazione di denaro;
 - c) la concessione del Patrocinio.Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a), b) e c) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

Art. 4- Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni, negli interessi istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione. Si distinguono in:
 - ✓ **contributo in via ordinaria**: assegnazione annuale di contributi in denaro a sostegno della continuazione dell'attività di Associazioni di particolare rilievo e di significativa importanza;
 - ✓ **contributo in via straordinaria**: assegnazione di somme di denaro, anche a soggetti già beneficiari di contributi ordinari, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario, rispondenti, comunque, alle linee programmatiche istituzionali dell'Amministrazione e ritenute dalla stessa di rilievo e di preminente interesse per la collettività;
- b) **altri vantaggi economici**: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo non oneroso o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di risorse, sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
- c) **patrocinio**: riconoscimento del Comune ad iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la comunità locale, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe/tributi/imposte quando prevista da leggi o regolamenti e la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune.

Art. 5 - Materia di esclusione dall'applicazione del regolamento

1. Ferma restando l'applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità, non discriminazione e delle leggi vigenti in materia, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione relativamente a:

- a) rapporti di natura pattizia tra Amministrazione comunale e soggetti che operino per la realizzazione di attività istituzionali dell'Amministrazione, qualora tali rapporti configurino una relazione comportante prestazioni di servizi, forniture o prestazioni professionali e corrispettivi specifici per le stesse;
- b) forme di finanziamento in esito delle procedure di co-progettazione, definite mediante lo strumento degli accordi procedurali ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- c) contributi erogati a favore delle scuole dell'infanzia paritarie e di altri soggetti gestori di servizi scolastici per l'infanzia, per i quali si rinvia alle relative normative regionali nonché a protocolli e accordi previsti dalla normativa statale e/o regionale e dalle disposizioni comunali;
- d) contributi in favore di organismi ai quali l'Amministrazione comunale partecipa o aderisce come socio;
- e) contributi relativi alla gestione erogati a soggetti gestori di impianti sportivi comunali, in quanto soggetti a tariffe e canoni stabiliti dall'Amministrazione comunale, per i quali si rinvia al Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche ed a specifici provvedimenti attuativi dell'Amministrazione comunale che indichino modalità e criteri di assegnazione;
- f) interventi per assicurare il diritto allo studio e il sostegno scolastico, effettuati secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti e disposizioni comunali;
- g) sussidi a persone bisognose e concessione in uso alle stesse di locali di proprietà o in disponibilità del Comune, nonché altri interventi di ordine sociale a favore di soggetti singoli svantaggiati e dei rispettivi nuclei familiari, separatamente regolamentati;
- h) fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o da altre specifiche normative, con particolare riferimento alla normativa tributaria, linee guida o bandi progettuali statali, regionali o europei.

Art. 6 – Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro, del patrocinio e di altri vantaggi economici può essere disposta dal Comune a favore di:

- a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) libere forme associative senza scopo di lucro;
- c) enti del Terzo Settore come delineati dalla L. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
- d) società e Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
- e) altri soggetti privati, che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto.

2. I soggetti aventi scopo di lucro possono beneficiare di contributi in denaro, di vantaggi economici e del patrocinio qualora svolgano delle iniziative senza scopo di lucro.

3. A parziale deroga del comma 2, i soggetti aventi o non aventi scopo di lucro possono beneficiare esclusivamente della concessione del patrocinio per attività con finalità di lucro unicamente quando parte degli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.

4. I beneficiari devono avere la propria sede legale nel Comune di Preganziol e svolgere le iniziative nel territorio comunale. L'Amministrazione comunale può concedere benefici anche ad Associazioni ed enti che non hanno sede nel Comune per interventi che si svolgano sul territorio comunale.

5. In casi particolari, i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla promozione dell'immagine, territorio, prestigio, cultura, storia e arte del Comune, o cui i benefici ricadono nei confronti di persone residenti nel Comune.

6. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi ordinari e/o straordinari a persone fisiche, sindacati, movimenti e partiti politici.

7. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e, quindi, gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L.

n.69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 7 - Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 4 sono concessi dal Comune nelle seguenti aree di intervento:
 - a) attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - b) attività ricreative e sportive;
 - c) attività culturali e scientifiche;
 - d) attività educative;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) sviluppo economico e promozione del turismo;
 - g) promozione del volontariato, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - h) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 8 – Criteri generali di assegnazione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) rilevanza istituzionale e territoriale dell'iniziativa;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - e) originalità e innovatività delle attività proposte;
 - f) rilevanza economica in relazione al grado di autofinanziamento e all'entità di eventuali finanziamenti o contributi di provenienza pubblica;
 - g) sinergia o coinvolgimento di altri soggetti e/o istituzioni nella realizzazione del progetto;
 - h) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - i) garanzia di massima accessibilità da parte della cittadinanza;
 - j) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base dell'esperienza maturata, delle attività svolte, del radicamento sul territorio e della struttura organizzativa;
 - k) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - l) valutazione delle eventuali situazioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 9 può specificare, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La Giunta, inoltre, con proprio atto, potrà definire, nel dettaglio, i criteri di cui al comma 1 o prevederne degli altri oltre a quelli sopra elencati.

Art. 9 – Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione e, eventualmente, aggiornate nel corso dell'anno. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc.).
2. La valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avverrà nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. La Giunta comunale, quindi, anche

con proprio atto di indirizzo, procede, nel dettaglio, alla definizione dei criteri preferenziali per l'assegnazione dei contributi in via ordinaria conformemente a quelli di cui all'art. 8 e all'eventuale determinazione dell'importo massimo del contributo concesso per i progetti che verranno approvati.

3. I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, di norma, mediante apposito avviso che specifica le modalità, i termini di scadenza e le aree di intervento per le quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno corrente.

4. Scaduti i termini di pubblicazione dell'eventuale avviso, il Settore competente per materia provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

5. I contributi sono concessi dal Responsabile del Settore competente per materia, con propria motivata determinazione, adottata sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui al comma 1.

Art. 10 – Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. La Giunta comunale, motivatamente, può esprimere indirizzo favorevole all'attribuzione di contributi in via straordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, qualora siano proposte attività che, per la loro natura, non siano preventivabili secondo la tempistica di cui all'articolo 9.

2. Il Settore competente per materia verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 8 - e la completezza della documentazione.

3. La Giunta Comunale decide sull'accoglimento o meno dell'istanza sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 2, nel rispetto della disponibilità di bilancio.

4. I contributi sono concessi dal Responsabile del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.

5. La domanda di assegnazione di contributo straordinario, predisposta secondo il modulo pubblicato sul sito istituzionale, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima dell'attuazione dell'iniziativa o della manifestazione.

Art. 11 - Erogazione dei contributi

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 13, nei tempi e modi previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Responsabile del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nel caso in cui, in relazione all'entità dei progetti e all'ampiezza delle attività da svolgere, si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa.

3. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.

4. Il limite del 50% indicato al comma precedente può essere superato in caso di progetti o attività di rilevante interesse per la collettività, con provvedimento opportunamente motivato della Giunta Comunale e, comunque, non oltre l'80%.

Art. 12 - Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 4, lettera a) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno utilizzare esclusivamente il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, secondo le modalità ivi indicate.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, effettivamente sostenute e regolarmente documentate. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa ammesse a contributo.

Art. 13 - Liquidazione dei contributi

1. La documentazione di cui all'art. 12 deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.
2. Il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione del beneficio, di cui all'articolo 9, comma 6, e all'articolo 10, comma 4, avendo riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 11.
3. Il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione in toto o proporzionalmente delle somme eventualmente percepite a titolo di acconto, qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere che:
 - a) l'iniziativa sia stata realizzata parzialmente;
 - b) la differenza tra le entrate e le uscite risultante dal consuntivo sia inferiore al disavanzo preventivato;
 - c) la rendicontazione risulti parzialmente errata o insufficiente.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
5. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo può essere sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso.

Art. 14 – Disciplina di concessione degli altri vantaggi economici

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 7, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 4, lett. b, comprendenti:
 - a) concessioni a titolo non oneroso od agevolato di immobili e di sale di proprietà del Comune che risultano, rispettivamente, disciplinate dalle vigenti disposizioni di cui al *Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali ad Associazioni ed enti senza fini di lucro* e dal *Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e degli immobili comunali*;
 - b) concessioni dell'uso gratuito di strutture e attrezzature del Comune ad Enti pubblici, Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni ed a Parrocchie. Detti vantaggi vengono concessi con provvedimento del Responsabile del Settore competente, valutate le esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale e la disponibilità delle strutture richieste;
 - c) concessioni dell'uso gratuito di strutture e attrezzature del Comune a soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lettera b) per manifestazioni patrocinata e/o promosse in collaborazione con il Comune; nella fattispecie spetta alla Giunta comunale la facoltà di disporre la gratuità.
2. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

Art. 15 - Obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007, in materia di anticiclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i benefici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa.

Art. 16 - Revoca dei benefici

1. Costituisce motivo di revoca dei benefici:
 - la mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - la mancata presentazione della documentazione prescritta;
 - la modifica sostanziale del programma senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune;
 - la falsa attestazione relativamente alle spese/entrate;
 - l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Preganziol;

- la sospensione dal registro comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 25 c.2.
2. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
 3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 17- Trasparenza

1. Gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Preganziol nella sezione "Amministrazione trasparente".
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni.

Art. 18 - Controlli

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 19 - Concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni ed iniziative senza scopo di lucro, promosse da Associazioni o enti pubblici o privati, di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, per le quali sia rilevabile un significativo interesse da parte del Comune; può essere concesso a manifestazioni e iniziative con scopo di lucro esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 6, comma 3.
2. Il patrocinio può essere oneroso e non oneroso. Il patrocinio non oneroso rappresenta una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, ma non determina l'assunzione di oneri finanziari o di ulteriori impegni da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. Si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter e pubblicazione sul sito internet istituzionale e nelle bacheche comunali.
3. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, vantaggi economici quali la fornitura di beni, strutture, materiale, anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali e del canone per l'occupazione del suolo pubblico.
4. Le domande di patrocinio devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre il predetto termine, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili.
5. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco e quello oneroso, qualora ricorrano le condizioni previste del *Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e degli immobili comunali* e del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, è concesso con atto deliberativo della Giunta sulla base della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui al comma 1, previa istruttoria del Responsabile del Settore competente per materia ed in caso di contestuale concessione di vantaggi economici quali strutture, sale e altro, previo parere da parte del Responsabile del Settore competente.
6. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata, per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Il patrocinio del Comune, che, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative, non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- a) di carattere politico, promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - b) non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune di Preganziol;
 - c) lesive dell'immagine del Comune.
8. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti né alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge, fatta salva la concessione dell'uso dello stemma del Comune e l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe/tributi/imposte quando prevista da leggi o regolamenti.
9. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha conseguito, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione e divulgazione dell'attività. È fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative patrocinate, la seguente dicitura: "Iniziativa patrocinata dal Comune di Preganziol", seguita dallo stemma del Comune.
10. Il patrocinio concesso ad un'iniziativa può essere revocato, con atto motivato, quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

Art. 20 – Stemma

1. Lo stemma del Comune di Preganziol è il principale segno distintivo che l'Amministrazione Comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali. Nessun ente pubblico o privato, Associazioni, comitati o singoli cittadini possono far uso, in qualunque modo, dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo, anche se in via occasionale, senza la preventiva autorizzazione del Comune. È vietata, altresì, la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.
2. Di norma l'uso dello stemma è consentito per iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale o organizzate dalla medesima.
3. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale per iniziative non patrocinate dal Comune può essere autorizzato dal Sindaco, previo espresso parere da parte del Responsabile competente per materia, nei seguenti casi:
- a) nell'ambito dei rapporti negoziali quando sia opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente;
 - b) per iniziative senza scopo di lucro correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.
4. La richiesta per l'utilizzo dello stemma deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata.

Art. 21 – Albo Comunale delle Associazioni

1. È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, di seguito denominato Albo, con il fine di promuovere e valorizzare i rapporti di collaborazione con le Associazioni o altri organismi privati che, senza fine di lucro, perseguono le finalità di solidarietà e promozione sociale, assistenza e volontariato, cultura, sport, protezione civile, tutela dell'ambiente e delle specie animali.
2. L'Albo, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
- a) *promozione sociale* (a mero titolo esemplificativo, Associazioni di volontariato costituite a fini solidaristici verso terzi, per l'assistenza sociale, la sanità, la promozione e tutela della salute);
 - b) *civile* (impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani);
 - b) *cultura* (educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico);

- e) *sviluppo economico* (promozione dello sviluppo economico sostenibile, del lavoro, del turismo);
- f) *sport e tempo libero* (Associazioni di promozione della pratica sportiva, di altre attività ricreative e del tempo libero);
- g) *tutela dell'ambiente* (valorizzazione del patrimonio naturalistico);
- h) *altre sezioni* (Associazioni d'arma, protezione civile).

Art. 22 - Iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono iscriversi le Associazioni regolarmente costituite con Atto Costitutivo e Statuto, secondo la normativa vigente in materia, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) finalità di interesse collettivo e senza fini di lucro;
 - b) sede nel Comune di Preganziol o rappresentanti sezioni locali comunali di Associazioni nazionali, regionali o provinciali;
 - c) un terzo di soci aderenti residenti nel territorio comunale;
 - d) attività svolte nell'ambito territoriale locale con prevalenza nel Comune di Preganziol da almeno un anno;
2. Le associazioni aventi sede nel territorio comunale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entrano di diritto nell'Albo delle Associazioni, previa presentazione di richiesta su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol;
3. Non potranno essere iscritte nell'Albo Comunale le Associazioni politiche, i sindacati, le Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le Associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Art. 23 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. La richiesta di iscrizione all'Albo, su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Preganziol o trasmessa a mezzo di spedizione postale o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Per le Associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale è sufficiente la presentazione dell'atto costitutivo e dell'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante della medesima Associazione.
Per le Associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è sufficiente la comunicazione dei dati attestanti l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
3. L'iscrizione è disposta dal Responsabile del Settore competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
4. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione dei documenti integrativi stessi che dovranno, comunque, pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda stessa.

Art. 24 - Aggiornamento dell'Albo e rinnovo

1. Le Associazioni sono tenute a comunicare l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, qualora ne subissero variazioni.
2. Il Comune effettua annualmente una revisione dell'Albo al fine di mantenere aggiornati i dati in esso inseriti.

Art. 25 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene su apposita richiesta del rappresentante legale dell'Associazione con allegato il verbale dell'assemblea.
2. La cancellazione all'albo può essere, altresì, disposta d'ufficio nell'ipotesi di:
 - a) accertata perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione di cui all'articolo 22;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta;
 - c) cessazione dell'attività, che l'Associazione è tenuta a comunicare per iscritto.

3. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente la gestione dell'Albo.
4. La cancellazione dall'Albo può comportare la risoluzione da parte dell'Amministrazione di eventuali convenzioni o concessioni in essere con l'Associazione interessata.
5. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 26 - Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, alla pagina appositamente dedicata.
2. In essa sono indicati per ciascuna Associazione iscritta la denominazione nonché la sezione tematica di riferimento con riguardo alle finalità perseguite, previo rilascio di apposito consenso da parte delle Associazioni interessate.

Art. 27 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, che entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio, viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Preganziol, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite dal presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.